



# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)**

**Modifica del 16 febbraio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus:

- a. la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>2</sup> sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari;
- b. l'obbligo di quarantena e di test;
- c. l'esecuzione della quarantena.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell'allegato 1.

<sup>1</sup> RS 818.101.27  
<sup>2</sup> RS 818.101.1

*Sezione 4 (art. 7)**Abrogata**Art. 8 cpv. 1 e 4*

1 Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono poter presentare il risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

*4 Abrogato**Art. 9a cpv. 2 lett. a**Abrogata**Art. 11 cpv. 1 lett. a*

1 Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza del risultato negativo di un test secondo l'articolo 8 capoverso 1;

*Art. 11b**Abrogato*

## II

Gli allegati 1–2a sono modificati come segue:

*Allegato 1*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»*

(art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. c nonché 12 cpv. 1)

*Allegato 1a*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»*

(art. 2 cpv. 4 e 9a cpv. 2 lett. c)

*Allegato 2*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»*

(art. 9a cpv. 2<sup>ter</sup> lett. e e f, nonché 12 cpv. 2)

*N. 2.1 lett. b*

- 2.1 Una guarigione è valida per il seguente periodo:
- b. nel caso di un test degli anticorpi contro la SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell'ordinanza COVID-19 del 4 giugno 2021<sup>3</sup>).

*Allegato 2a*

*Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2a»*

(art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019<sup>4</sup> concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

*N. 17001*

17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00<sup>5</sup>.

16 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS. **818.102.2**

<sup>4</sup> RS **314.11**

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).